

ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE - IMPOSTE E TASSE IN GEN.
Cass. civ. Sez. Unite, 11-03-1996, n. 1949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Franco BILE Primo Presidente

" Michele CANTILLO Pres. di Sez.

" Enzo MERIGGIOLA "

" Girolamo GIRONE Consigliere

" Renato SGROI "

" Vittorio VOLPE "

" Francesco AMIRANTE "

" Giovanni OLLA Rel. "

" Erminio RAVAGNANI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5071 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1994, proposto

da

CARTIERA SAN GALGANO, società in accomandita semplice, in persona del suo legale rappresentante Maria Gloria Venturini, con sede in San Gimignano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 144, presso lo studio dell'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi che, unitamente all'avvocato Libero Losa, la rappresenta in virtù di procura speciale alla lite conferita con atto autentificato in data 12 aprile 1994, dal notaio Sanfelice di Firenze.

Ricorrente

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle Finanze in carica, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentato e difeso.

Controricorrente

nonché sul ricorso iscritto al n. 6881 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1994, proposto

da

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro delle Finanze in carica, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato e dalla stessa Avvocatura Generale, sempre per legge, rappresentato e difeso.

Ricorrente incidentale

contro

CARTIERA SAN GALGANO, società in accomandita semplice, in persona del suo legale rappresentante Maria Gloria Venturini, con sede in San Gimignano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Archimede n. 144, presso lo studio dell'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi che, unitamente all'avvocato Libero Losa, la rappresenta in virtù di procura speciale alla lite conferita con atto autenticato in data 12 aprile 1994, dal notaio Sanfelice di Firenze.

Controricorrente

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 21 dell'8 marzo 1994.

udita, nella pubblica udienza del 9 novembre 1995, la relazione del Consigliere dott. Giovanni Olla;

udito, per la ricorrente principale, l'avvocato Caroleo Grimaldi;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'avvocato Russo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di cassazione, dott. Eduardo Di Salvo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale del Ministero delle Finanze, con assorbimento del ricorso principale.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

Svolgimento del processo

Con ingiunzione ai sensi dell'*art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639* notificata il 9 gennaio 1991, l'Ufficio del Registro di Poggibonsi ordinò alla s.a.s. Cartiera di San Galgano di pagare la somma di L. 104.380.560 a titolo di sovracanone - spettante allo Stato sulla concessione in suo favore di una derivazione d'acqua ad uso industriale dal fiume Elsa, per il periodo del 23 maggio 1990 al 31 gennaio 1991 - imposto dall'*art. 7 comma 3 D.L. 22 maggio 1990 n. 120*, e reimposto, prima, dall'*art. 5 comma 1 D.L. 21 luglio 1990 n. 192* e, poi, dall'*art. 5 comma 1 D.L. 15 settembre 1990 n. 261* convertito in *L. 12 novembre 1990, n. 331*.

La società ingiunta propose opposizione ai sensi dell'*art. 3 del richiamato R.D. n.*

639/1910 con ricorso al Tribunale Regionale delle acque pubbliche della Toscana notificato l'8 febbraio 1991, nel quale dedusse che il provvedimento monitorio era illegittimo in quanto: a) il sovracanone doveva essere rapportato al solo periodo intercorrente tra il 16 settembre 1990 ed il 31 gennaio 1991, atteso che, se pur era vero che i Decreti legge nn. 120 e 192 del 1990 avevano imposto tal onere anche in relazione al precedente periodo dal 23 maggio al 15 settembre 1990, non era men vero che quei decreti non erano stati convertiti in legge, ed erano così decaduti con la conseguente inoperatività delle loro prescrizioni; b) essa concessionaria non sfruttava la derivazione in connessione all'inutilizzabilità della turbina per la produzione di forza motrice cui la concessione stessa era finalizzata; c) in violazione delle prescrizioni di cui alla L. 15 maggio 1954 n. 27 ed al relativo Regolamento approvato con [D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1054](#), il provvedimento monitorio non era stato sottoscritto dal cassiere dell'Ufficio del registro di Poggibonsi.

L'Amministrazione finanziaria dello Stato, costituitasi in giudizio resistette all'opposizione che, successivamente, fu respinta dal giudice adito con sentenza depositata il 27 ottobre 1992.

La società soccombente propose appello al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Col gravame, innanzi tutto, ripropose i motivi di invalidità dell'ingiunzione fiscale dedotti con l'atto di opposizione in primo grado; inoltre, dedusse che, in ogni caso, ai fini della riscossione del suo credito l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dal [D.P.R. n. 28 gennaio 1988 n. 43](#) e non quella di cui al [R.D. n. 639 del 1910](#) rimasto caducato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto presidenziale, sicché il provvedimento monitorio opposto era illegittimo ed invalido anche per questo distinto motivo.

L'Amministrazione finanziaria resistette all'impugnazione. Con sentenza depositata l'8 marzo 1994, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l'impugnazione, confermando, così, la pronuncia di primo grado.

Infatti, ha osservato il giudice dell'appello: - La difesa circa la non debenza del sovracanone per il periodo dal 23 maggio al 15 settembre 1990 è infondata una volta che la [L. 12 novembre 1990 n. 331](#), nel convertire il [D.L. n. 261 del 1990](#) ha fatto salvi, all'art. 2, ""gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base"" del [D.L. 22 maggio 1990 n. 120](#) e del D.L. 21 luglio 1990 n. 120 e, dunque, anche l'imposizione del sovracanone a decorrere dal 23 maggio 1990.

L'impugnazione di invalidità della ingiunzione fiscale in connessione alla mancata sottoscrizione del cassiere dell'Ufficio del Registro è infondata in quanto l'Ufficio del Registro di Poggibonsi non ha un autonomo servizio di cassa.

La difesa circa la non debenza del sovracanone in connessione alla mancata utilizzazione della derivazione, è infondata in quanto la mancata fruizione, in concreto, della derivazione non esime dall'obbligo del pagamento del canone fino a quando perduri il diritto del concessionario a sfruttare la derivazione.

Il motivo denunciante la invalidità della procedura di riscossione secondo il paradigma dettato dal [R.D. n. 639 del 1910](#), benché del tutto nuovo, è ammissibile, una volta che ""si tratta di un'eccezione di illegittimità ... che ben poteva proporsi anche in primo grado"" e, quindi, anche in appello, giusta il deposito dell'art. 345, c. 2 Cod. proc. civ.. Lo stesso motivo, però, è infondato, innanzitutto, in quanto, in ordine alle entrate patrimoniali dello Stato, l'adozione della procedura di riscossione prevista dal [D.P.R. n. 43 del 1988](#) è solo facoltativa, sicché è pur sempre ancora possibile il ricorso alla procedura di cui al [R.D. n. 639 del 1910](#), come si evince dall'art. 69 dello stesso [D.P.R. n.](#)

43/1988, nel testo introdotto dall'art. 6 bis del D.L. 27 aprile 1990 n. 165 convertito, con modificazioni, della [L. 26 giugno 1990 n. 165](#), e con effetto dal 29 giugno 1990; inoltre, perché ai sensi dell'art. 130 dello stesso decreto (n. 43/1988) restano in vita i procedimenti di riscossione coattiva diretta ancora in corso per entrate che non possono considerarsi scadute, ma solo non ancora riscosse dall'Amministrazione".

La s.a.s. Cartiera San Galgano ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di annullamento.

L'intimata Amministrazione Finanziaria dello Stato, resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un unico motivo, cui resiste con controricorso la ricorrente principale.

La società Cartiera San Galgano ha anche depositato memoria ai sensi [dell'art. 378 Cod. proc. civ.](#)

Motivi della decisione

1. A norma [dell'artt. 335 Cod. proc. civ.](#) si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti, in via principale, dalla s.a.s. Cartiera San Galgano e, in via incidentale, dal Ministero delle Finanze, in quanto riguardano la medesima sentenza. 2.1. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo di quello incidentale investono la statuizione con cui il tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha disatteso, perché infondata, la "eccezione" della società Cartiera San Galgano circa la invalidità della procedura ex [art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639](#) adottata dalla Amministrazione finanziaria per la riscossione del sopracanoone per cui è controversia.

La ricorrente principale, richiama, preliminarmente, che la sentenza impugnata ha fondato la statuizione sul principio secondo cui ai fini della riscossione coattiva dei canoni, proventi ed accessori derivanti dalla utilizzazione dei beni del suo demanio pubblico e del suo patrimonio indisponibile, lo Stato conserva la facoltà di adottare la procedura prevista dal [R.D. n. 639/1910](#) anche dopo l'entrata in vigore del [D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43](#), sulla Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; e denuncia poi che tal principio viola gli [artt. 69 e 130 del D.P.R. n. 43/1988](#) posto che l'esegesi di queste norme rende certo che, invece, al predetto fine, con l'entrata in vigore di tal fonte legislativa rimane abrogata la disciplina di cui al [R.D. n. 639 del 1910](#), sicché la Stato deve, e può, seguire, obbligatoriamente, ed unicamente, la procedura di cui al detto Decreto presidenziale.

Il ricorrente incidentale, dal suo canto, denuncia che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è incorso in violazione di legge, allorché ha escluso la sussistenza di alcuna preclusione all'esame del motivo di impugnazione dell'ingiunzione fiscale notificata il 9 gennaio 1991 denunciante l'invalidità di tal provvedimento stante l'illegittimità dell'adozione della procedura prevista dal [R.D. n. 639 del 1910](#), infatti, sostiene, tal ragione di impugnazione era stata formulata solo nel giudizio d'appello e, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, "non comutava un'eccezione nuova e quindi ammissibile (ex art. 345 c. 2 Cod. proc. civ.), ma un motivo nuovo e, quindi, una domanda nuova essendo la società attrice (e) non convenuta nel giudizio di primo grado e (in quanto) tale, inammissibile".

2.2. La censura proposta col ricorso incidentale deve essere esaminata prioritariamente in quanto solleva una questione avente natura pregiudiziale.

2.3. La censura è fondata.

Costituisce principio affatto consolidato - da ribadirsi dato che non si ravvisano ragioni per discostarsene, e che, in effetti, in se e per se, non è contestato dalla Cartiera San Galgano - che l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi dell'[art. 2 R.D. 14 aprile 1910 n. 639](#) integra una domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, e realizza un accertamento negativo della fondatezza di quella pretesa, con la conseguenza che, nel relativo giudizio, l'opponente assume la veste sostanziale d'attore.

Ne discende che le ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione avverso l'ingiunzione vengono a configurarsi quali *causae petendi* dell'opposizione; e che, di conseguenza, in grado d'appello, il loro mutamento e l'introduzione di nuove ragioni realizzano, non già la formulazione di nuove eccezioni proponibili a mente [dell'art. 345 comma 2 Cod. proc. civ.](#), sibbene la modificazione della precedente causa petendi, sicché originano una nuova domanda soggetta alla preclusione di cui all'art. 345 c. 1 Cod. proc. civ. (cfr Cass. 7 giugno 1991, n. 6496; 14 giugno 1990 n. 5846; 5 marzo 1990, n. 1725; 16 febbraio 1989, n. 922; 12 novembre 1988, n. 8329; 10 luglio 1987, n. 6018; 4 febbraio 1986, n. 682; 22 dicembre 1981, n. 6759; 28 giugno 1979, n. 3625; 10 marzo 1976, n. 1210).

Perciò, nella specie, una volta che il giudizio che ne occupa ha ad oggetto una opposizione avverso un'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del D.R. n. [639/1910](#), all'opponente società Cartiera San Galgano rimaneva preclusa la prospettazione, in grado di appello, di motivi di invalidità ed illegittimità dell'ingiunzione stessa diversi da quelli formulati in primo grado.

Ora, manifestamente, col dedurre davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche decidente in sede d'appello, quale ulteriore ragione di opposizione all'ingiunzione fiscale notificata il 9 gennaio 1991, l'illegittimità di questo provvedimento per l'invalida adozione della procedura di cui al [R.D. n. 639 del 1910](#), la appellante società cartiera San galgano non s'è limitata, come sostiene nelle sue difese in sede di legittimità, a formulare una diversa prospettazione giuridica del petitum, od ad illustrare l'originaria domanda con nuovi argomenti; ma ha proceduto, invece, all'introduzione di una ragione di invalidità radicalmente diversa da quelle formulate in primo grado, essendo fondata su un presupposto di fatto (l'irritualità della procedura adottata) non ricollegabile in alcun modo alle ragioni di illegittimità sollevate in origine.

Se ne trae che tal deduzione concretizzava una domanda nuova in sede d'appello; e che, pertanto, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è realmente incorso nella violazione [dell'art. 345 Cod. proc. civ.](#) e delle disposizioni in tema di opposizione all'ingiunzione fiscale denunciate nel ricorso incidentale, allorché ne ha affermato l'ammissibilità.

Ne consegue, l'accoglimento dello stesso ricorso; la cassazione della pronuncia della sentenza impugnata relativa a tale domanda, senza rinvio stante, appunto, l'inammissibilità della domanda stessa; l'assorbimento, infine, del primo motivo del ricorso principale.

3.1. Ai fini dell'esposizione delle questioni proposte nel secondo motivo del ricorso principale è opportuno richiamare, preliminarmente, le vicende legislative relative al sopracanone per cui è controversia.

Il [Decreto Legge 22 maggio 1990 n. 120](#) (dettante Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) dispose nel suo art. 7: a) al comma terzo, che ""sulle derivazioni d'acqua per usi industriali di cui alla lettera d) del comma primo dell'art. 10 del decreto - legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni della [legge 1° dicembre 1981](#), si applica un sopracanone in

favore dello Stato in ragione di lire 20 milioni per ogni modulo; il sopracanone è ridotto a lire 10 milioni per ogni modulo se con obbligo di restituire le colature o i residui di acqua, con le medesime caratteristiche qualitative"; b) al comma sesto, ultima parte, che ""per le concessioni di derivazione d'acqua ad uso industriale per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è già stato versato il canone relativo all'anno in corso, il pagamento per l'anno successivo dovrà comprendere anche il sopracanone relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data di entrata in vigore del presente decreto (il 23 maggio 1990) e quella prevista per il pagamento relativa a tale anno"".

Tal decreto non fu convertito, e fu emesso il successivo [Decreto Legge 21 luglio 1990 n. 192](#) che, nel suo art. 5 comma 1, conteneva un precetto riprodotto, alla lettera, il dettato della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 7 del precedente decreto.

Neanche questo decreto fu convertito e fu perciò emesso un ulteriore provvedimento legislativo d'urgenza - il [Decreto legge 15 settembre 1990 n. 261](#) - che nel suo art. 5 comma 1, riproponeva, integralmente, la prescrizione di cui all'art. 7, c. 3 del [D.L. n. 120/1990](#) ed all'art. 5 c. 1 del [D.L. n. 192/1990](#).

Quest'ultimo decreto fu convertito in legge, con modificazioni che non rilevano ai fini della decisione, con la L. 12 novembre 1990 n. 261 (NDR: così nel testo) che, nel suo art. 2 dispose: ""Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [decreto legge 21 luglio 1990 n. 192](#) Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono tutti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto - legge 22 maggio 1990 n. 120"".

3.2. Col secondo mezzo di annullamento la Cartiera San Galgano sostiene che, soprattutto se interpretato alla luce [dell'art. 77 ultimo comma, ultima parte della costituzione](#) (per il quale ""le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti"") l'[art. 2 della L. n. 331 del 1990](#) si è limitato a far salvi i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge, non convertiti, nn. 120 e 192 del 1990; che sulla base dei decreti legge decaduti non era sorto, automaticamente, alcun rapporto giuridico avente ad oggetto l'obbligazione per il pagamento del sopracanone in essi previsto, atteso che, mentre in via di principio, un siffatto rapporto può sorgere solo a seguito della notificazione di un atto impositivo che accerti la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione e ne renda edotto il soggetto passivo, le norme istitutive del sopracanone non avevano derogato a siffatto principio, tanto è che non avevano neanche previsto alcuna forma di autoliquidazione della prestazione in questione; che, conseguentemente, dalla corretta interpretazione del detto [art. 2 L. n. 331/1990](#) discende l'insussistenza di una norma che imponga, quanto meno a tutti indistintamente i concessionari di derivazioni di acqua per usi industriali, il pagamento del sopracanone anche per il periodo intercorrente tra il 23 maggio 1990 ed il 15 novembre 1990 (data, questa, di entrata in vigore della [legge di conversione n. 331 del 1990](#)) o al più, il 19 settembre 1990, data di entrata in vigore del decreto legge convertito, a prescindere, cioè, dalla notificazione di qualsiasi atto col quale l'Amministrazione abbia accertato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del sopracanone e ne abbia imposto il pagamento; che, pertanto, posto che durante il periodo di vigenza dei decreti legge non convertiti non le era stato notificato alcun atto di accertamento del proprio obbligo, essa non era tenuta al pagamento del sopracanone per il periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore del [D.L. n. 120/1990](#) e della legge di conversione del [D.L. n. 261/1990](#), o quanto meno di quest'ultimo decreto legge.

Ciò premesso, denuncia che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non ha giustificato le ragioni che l'hanno indotto a disattendere le deduzioni avanti riassunte, ed ad affermare che essa ricorrente è obbligata al pagamento del sopracanone a decorrere

dal 23 maggio 1990; e che, perciò, la sentenza impugnata, oltre che essere motivata in modo insufficiente, viola ed applica falsamente gli *artt. 1 L. 12 novembre 1990 n. 331* e 77 della carta Costituzionale. 3.3. La censura non può essere condivisa.

Diversamente da quanto prospetta la ricorrente, per l'*art. 2 della L. n. 331 del 1990*, l'intero corpo delle disposizioni introdotte nel nostro ordinamento positivo dai decreti legge nn. 120 e 192 del 1990 rimane in vigore anche per il periodo dal 23 maggio al 21 settembre 1990, nonostante la decadenza dei decreti stessi, nei limiti, peraltro, in cui la relativa disciplina non sia stata espressamente modificata dello stesso art. 2.

A tal conclusione conduce la formulazione della norma, assolutamente ampia ed onnicomprensiva; la constatazione che il precetto legislativo fa salvi, non solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti leggi non convertiti, ma anche, espressamente, gli ""effetti prodotti"" da quei provvedimenti legislativi; il rilievo, infine, che la norma, allorché ha inteso escludere da talune specifiche situazioni dovessero ancora essere disciplinate alla stregua del regime introdotto dalla legislazione d'urgenza, lo ha previsto in modo espresso.

Da tal lettura dell'*art. 2 della L. n. 331/1990* discende, innanzitutto, che il sopra-canone in questione rimane dovuto anche per il periodo dal 23 maggio al 21 settembre 1990.

Ma ne discende, anche, che l'intero regime efferente a quell'obbligazione dettato per il detto periodo dall'*art. 7 comma 6 del D.L. n. 120/1990*, permane inalterato, posto che si tratta di uno degli "effetti" di quel decreto fatti salvi dall'*art. 2 della L. n. 331/1990*.

Ora, secondo quel regime, all'obbligazione introdotta dal *D.L. n. 120 del 1990* rimanevano assoggettati, indistintamente, tutti coloro che alla data del 23 maggio 1990 fossero titolari di una concessione di derivazione d'acqua per usi industriali; l'obbligazione in questione sorgeva automaticamente per il solo fatto della titolarità della concessione ed indipendentemente da ogni atto di accertamento della Amministrazione; il suo adempimento, infine, doveva avvenire entro termini diversamente articolati, fermo restando, peraltro, che il relativo ammontare rimaneva sempre determinato in base alla decorrenza del 23 maggio 1990.

All'uopo, è sufficiente sottolineare che per il richiamato sesto comma dell'*art. 7* l'obbligazione del concessionario: a) sorgeva al momento e con decorrenza dal giorno di entrata in vigore del *D.L. n. 120/1990*, non essendo previsto alcun atto di "accertamento" da parte della Amministrazione finanziaria dello Stato; b) ai fini della "liquidazione" del suo ammontare non occorre alcun provvedimento della stessa Amministrazione, anche perché il quantum del sopra-canone era determinabile sulla base di una elementare operazione matematica costituita dalla moltiplicazione del numero dei moduli fruibili dal concessionario per la cifra di 10.000.000, o per quella di 20.000.000 a secondo che la concessione, rispettivamente, prevedesse, o no, l'obbligo di restituire le colature o residui d'acqua, con le medesime caratteristiche qualitative; c) infine, - e tanto ribadisce in via definitiva l'insussistenza di una subordinazione dell'obbligazione ad un accertamento dell'Amministrazione - la sua esigibilità, era collegata al versamento del canone dato che, mentre in via generale, l'adempimento doveva avvenire unitamente al pagamento del canone per l'anno in corso, ove al momento dell'entrata in vigore del decreto legge il versamento per l'anno in corso fosse già avvenuto, l'adempimento stesso doveva avvenire unitamente al versamento del canone dovuto per l'anno successivo, e in questo caso, il concessionario doveva versare una somma che doveva ""comprendere (oltre che il canone) il sopra-canone relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data di entrata in vigore del ... decreto e quella prevista per il pagamento relativo a tale anno"".

In sintesi, dunque, in forza dell'*art. 2 della L. 331 del 1990*, nonostante la decadenza dei decreti legge nn. 120 e 192 del 1990, all'obbligazione in questione con decorrenza del 23 maggio 1990 rimangono obbligati tutti coloro che alla data del 23 maggio 1990 fossero concessionari di una derivazione d'acqua per usi industriale, senza che o nulla rilevi, ai fini del sorgere dell'obbligazione, che l'Amministrazione finanziaria non abbia notificato alcun atto di accertamento dei presupposti dell'obbligazione.

Si deve escludere, allora, che la sentenza impugnata sia incorsa nei vizi denunciati sul motivo, una volta che è pervenuta alla medesima conclusione sulla base, sostanzialmente, del medesimo iter argomentativo, e che la sua affermazione secondo cui la cartiera San Galgano è obbligata al pagamento del sopracanone anche per il periodo dal 23 maggio al 19 settembre 1990, come richiesto dall'Amministrazione nell'ingiunzione fiscale opposta, è affatto coerente al principio accolto.

Il motivo, pertanto, deve essere respinto.

4. - Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - riunisce i ricorsi avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche depositata l'8 marzo 1994 proposti, in via principale, dalla s.a.s. Cartiera San Galgano e, in via incidentale, dal Ministero delle Finanze;

- accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso principale; rigetta il secondo motivo dello stesso ricorso principale;

- cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentale accolto;

- condanna la ricorrente Cartiera San Galgano a rimborsare, in favore del Ministero delle Finanze, le spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 50.000 oltre a L. 5.000.000 per onorari di difesa ed a quanto prenotato a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite della Corte di cassazione il 9 novembre 1995.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 MARZO 1996

c.p.c. art. 345

R.D. 14/04/1910 n. 639, art. 2

R.D. 14/04/1910 n. 639, art. 3

D.L. 22/05/1990 n. 120, art. 7

D.L. 21/07/1990 n. 192, art. 5

D.L. 15/09/1990 n. 261, art. 2

L. 12/11/1990 n. 331, epigrafe

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.